

**ACCORDO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SU CONCESSIONI
AUTOSTRADALI VENETE – CAV S.P.A.****Fra**

- **ANAS S.p.A.**, con sede in Roma, via Monzambano 10, C.F. 80208450587, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 80208450587, in persona del legale rappresentante Ing. Aldo ISI, in virtù dei poteri conferitigli con delibera consiliare del 23 dicembre 2021 (“ANAS”);
- e
- **Regione Veneto**, con sede a Venezia Dorsoduro, 3901, C.F. 80007580279, in persona del Presidente e legale rappresentante [●], in virtù dei poteri conferitigli con delibera della Giunta Regionale del Veneto [●];

ANAS e Regione Veneto congiuntamente anche le “**Parti**”.

Premesso che

- la Regione Veneto e ANAS S.p.A., in attuazione dell’art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244, in data 01.03.2008 hanno costituito la società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. (la “**Società**” o “**CAV**”);
- la Società è concessionaria per la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste e delle opere a questo complementari nonché della tratta autostradale Venezia -Padova, quest’ultima precedentemente affidata alla Società Autostrada Padova-Venezia S.p.a., a norma della convenzione di concessione sottoscritta in data 23.03.2010 fra CAV e ANAS, all’epoca concedente (la “**Convenzione**”);
- l’art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244 è stato modificato dall’art. 44, comma 8-*bis*, del Decreto-Legge 31.05.2021 n. 77, convertito in Legge 29.07.2021 n. 108, e, successivamente, dall’art. 16, comma 1-*ter*, lett. a), b) e c), del Decreto-Legge 10.08.2023, n. 104, convertito in Legge 9.10.2023, n. 136; in forza di queste ultime modifiche, a CAV possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:
 - di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della Regione Veneto, nonché, previa intesa tra le Regioni interessate, nel territorio delle Regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell’art. 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 (il “**Codice dei Contratti Pubblici**”);
 - delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;
 - delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell’ambito della medesima regione;
- le Parti sottoscrivono detto Accordo in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 16 del d.l. 104/2023, nelle more che trovino attuazione le norme che prevedono il trasferimento delle funzioni e delle attività attribuite ad ANAS S.p.A., con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio (art. 2, comma 2-*decies* del d.l. n. 121/2021), ad una costituenda NewCo, interamente controllata dal MEF e soggetta al controllo analogo del MIT, di cui all’art. 2, comma 2-*sexies* del d.l. n. 121/2021;
- nell’ambito di tali aggiornamenti, le Parti hanno adeguato lo statuto della Società, la cui nuova



versione è stata approvata unanimemente dai soci di CAV, in sede assembleare, in data odierna (lo “**Statuto**”);

- (vi) in particolare, per quanto qui di interesse, con l’art. 2.1 dello Statuto, le Parti hanno espressamente previsto che la Società è sottoposta al loro controllo analogo congiunto, il quale è dalle stesse esercitato mediante l’istituzione di un apposito comitato di coordinamento ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, che rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della Società;
- (vii) con il presente accordo (l’“**Accordo**”), la Regione Veneto e ANAS intendono disciplinare materie di competenza, modalità di nomina, composizione, criteri di funzionamento e relativi *quorum* costitutivi deliberativi del Comitato di Coordinamento.

Tanto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra costituite, convengono quanto segue.

ART. 1. Disposizioni generali

1. Le Parti esercitano sulla Società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del Codice dei Contratti Pubblici, dall’art. 2 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, nonché dallo Statuto.
2. L’esercizio del controllo analogo da parte delle Parti è orientato alla definizione e alla successiva verifica del rispetto del programma delle attività affidate alla Società, nonché della sostenibilità economica delle attività svolte dalla Società ai fini dell’equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di efficientamento gestionale e di contenimento dei costi.
3. L’esercizio del controllo analogo da parte delle Parti non modifica né sostituisce le prerogative, le funzioni e le responsabilità degli organi della Società e, pertanto, non esime gli stessi dalle responsabilità penali, civili, amministrative e contabili derivanti dalla gestione societaria.

ART. 2. Comitato di coordinamento per il controllo analogo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività del controllo analogo di cui al precedente ART. 1, è istituito il Comitato di Coordinamento per il controllo analogo della Società (il “**Comitato**”).
2. Il Comitato è composto da un numero di quattro componenti:
 - Due membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Regione Veneto con delibera della Giunta Regionale;
 - Due membri nominati da ANAS.
3. I membri del Comitato saranno individuati tra le figure dirigenziali in servizio presso le Parti e potranno in ogni momento essere revocati dalla Parte che li ha nominati.
4. Se, nel corso dell’esercizio, vengono a mancare uno o più membri, si provvede tempestivamente alla loro sostituzione da parte della Parte che aveva nominato il membro da sostituire.
5. Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui al presente Accordo, i componenti del Comitato non percepiscono alcun emolumento, indennità, gettone o compenso, comunque denominato. Eventuali spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico, debitamente documentate, saranno a carico della Società.



ART. 3. Modalità di funzionamento del Comitato

1. I membri del Comitato durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rinnovabili.
2. La cessazione per scadenza del mandato del Comitato ha effetto dal momento della avvenuta sostituzione dei suoi componenti.
3. Il Comitato si riunisce almeno ogni tre mesi, secondo il calendario definito dal Presidente. Il Comitato si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per l'esercizio delle attività di cui all'ART. 1, ovvero quando ne faccia motivata richiesta un membro del Comitato stesso.
4. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente mediante lettera raccomandata a/r o e-mail, con prova dell'avvenuto ricevimento, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, con congruo anticipo - in modo da consentire ai partecipanti il preliminare esame della documentazione - salvi i casi d'urgenza. Le sedute possono essere effettuate anche a distanza, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento orale e in tempo reale alla trattazione degli argomenti la ricezione, trasmissione e/o visione dei documenti, nonché la deliberazione con contestualità.
5. Il Comitato si riunisce presso la sede di CAV. In caso di sedute a distanza, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.
6. Il Comitato redige un verbale sintetico di ogni riunione, contenente le presenze, gli argomenti trattati, le deliberazioni assunte e le eventuali posizioni difformi. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dalla persona di volta in volta nominata come segretario della riunione.
7. Qualora il Comitato, nell'espletamento delle proprie attività, abbia necessità di acquisire dalla Società informazioni e documenti, anche integrativi, la Società riscontra tempestivamente detta richiesta.
8. Il Comitato comunica all'Organo Amministrativo gli esiti dei controlli effettuati, anche indicando le azioni necessarie e gli indirizzi da seguire in ordine alle modalità di gestione economica e finanziaria ai quali la Società dovrà attenersi.
9. Il Comitato è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti e, a tal fine, si considerano presenti anche i membri del Comitato che partecipano alla riunione a distanza secondo le modalità previste dal comma 4, secondo periodo. Le decisioni del Comitato sono adottate all'unanimità dei presenti.

ART. 4. Competenze

1. Fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza che ciò determini esclusione dei diritti, delle responsabilità e degli obblighi di diritto societario, il Comitato esercita funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'Organo Amministrativo della Società ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla Società, in conformità con quanto previsto dall'oggetto sociale. In particolare, il Comitato esercita sull'attività della società e sull'operato dell'Organo Amministrativo i seguenti poteri di:



- *controllo ex ante* – indirizzi, obiettivi programmatici e autorizzazioni;
- *controllo contestuale* – monitoraggio periodico su andamento della gestione;
- *controllo ex post* – verifica dei risultati raggiunti.

2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, al fine di consentire alle Parti l'esercizio del controllo analogo su CAV, il Comitato ha le seguenti competenze:

controlli ex ante

- a) esercita poteri di indirizzo emanando direttive all'Organo Amministrativo relativamente a:
- obiettivi programmatici e strategici;
 - politica del personale;
 - organizzazione e funzionamento amministrativo della società, anche con riferimento agli orientamenti generali in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo cui si uniforma l'approvazione del Modello organizzativo e gestionale ex D.lgs. 231/2001 da parte dell'Organo Amministrativo.
- b) esercita potere autorizzativo esprimendo pareri preventivi vincolanti sugli atti e sui documenti di pianificazione e di tipo programmatico e strategico dell'Organo Amministrativo, e sulle operazioni rilevanti, con particolare riferimento a:
- piani strategici, piani economico-finanziari, piano finanziario regolatorio, budget, piano dei fabbisogni;
 - piano occupazionale;
 - contratti di acquisto o alienazione di immobili o impianti;
 - operazioni societarie di carattere straordinario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisti/cessione e/o conferimenti di partecipazioni o di rami di azienda;
 - istituzione o soppressione di sedi secondarie;
 - proposte di modifica allo statuto sociale;
 - linee guida per la determinazione delle regole per l'esercizio di direzione e coordinamento delle eventuali società controllate, nonché gli indirizzi generali programmatici e strategici che la Società deve assumere per le società del gruppo;
 - rilascio e costituzione di garanzie reali o personali;
 - eventuale designazione di amministratori, liquidatori e sindaci in società partecipate;
 - variazioni assetto organizzativo;
 - operazioni finanziarie attive e passive, quali la stipula, la modifica e la risoluzione di contratti di mutuo e fidejussioni;
 - affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore alle soglie comunitarie.

Il Comitato delibera in ordine al rilascio delle autorizzazioni di competenza non oltre i trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza dell'Organo Amministrativo.



controllo contestuale

Il Comitato vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, programmi e piani della Società, nonché sul rispetto del budget, della sostenibilità economica e dell'equilibrio di bilancio da parte della Società e verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici industriali, economici, patrimoniali e finanziari di lungo e breve periodo della Società. In particolare:

- a. in fase di monitoraggio, in tempo utile per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'Organo Amministrativo presenta con periodicità trimestrale una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, affinché il Comitato per il controllo analogo possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.
- b. il controllo contestuale viene dunque attuato attraverso l'analisi delle relazioni periodiche aziendali, nelle quali viene illustrato:
 - lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e l'analisi delle cause degli eventuali scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
 - l'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale.
- c. il Comitato, qualora ritenga le relazioni di cui sopra non esaustive, può chiedere alla Società documentazione integrativa tesa a fornire ulteriori dettagli sull'andamento delle attività.
- d. può convocare in audizione l'Organo Amministrativo della Società - nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato o dell'Amministratore Unico – e/o i componenti degli organi di controllo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di farsi riferire circa la gestione delle attività di cui all'oggetto sociale della Società e sull'andamento generale della stessa;
- e. al Comitato è garantito l'accesso ai dati, ai documenti e alle informazioni della Società necessari a garantire il corretto esercizio delle attività di cui all'ART. 1. Il Comitato può avvalersi delle strutture della Società per le attività istruttorie propedeutiche ai controlli di competenza e per tutto ciò che ritenga necessario al corretto svolgimento dei propri compiti.

controlli ex post

- a. il Comitato assume le necessarie iniziative nei confronti dell'Organo Amministrativo, anche a fronte di segnalazioni eventualmente pervenute dalle Parti, ivi inclusa la richiesta all'Organo Amministrativo, avente carattere vincolante, di modificare, annullare e/o revocare gli atti adottati in violazione dei, e/o in contrasto con i pareri, le direttive, gli indirizzi, impartiti ai sensi del presente articolo;
- b. il Comitato, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, può indicare le azioni necessarie da intraprendere, alle quali l'Organo Amministrativo della Società dovrà attenersi, rimodulando gli obiettivi stessi.

3. Il Comitato, inoltre:

- informa i soci in relazione alle attività svolte anche mediante relazioni periodiche semestrali e può esser audito da ciascuno dei soci laddove ne faccia richiesta;
- può proporre agli azionisti, in caso di mancato rispetto delle direttive ad esso impartite, sia la revoca per giusta causa dei componenti dell'Organo Amministrativo che l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ai sensi degli artt. 2393 e 2395 del Codice civile.



ART. 5 Nomina dei componenti del Comitato per gli esercizi 2023-2026

1. Dalla data del presente Accordo e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2026, sono nominati membri del Comitato:
 - a) [●], nominato/a dalla Regione Veneto con funzioni di Presidente;
 - b) [●], nominato/a dalla Regione Veneto con funzioni di componente;
 - c) [●], nominato/a da ANAS con funzioni di componente;
 - d) [●], nominato/a da ANAS con funzioni di componente.

2. Alla scadenza del mandato ciascuna Parte provvede a dare comunicazione scritta all'altro azionista ed alla Società della nomina dei componenti del Comitato di propria espressione.

ART. 6 Durata

1. Il presente Accordo ha efficacia di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
2. Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo inviando una comunicazione scritta all'altra, via PEC, con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni.
3. Alla scadenza il contenuto del presente Accordo potrà essere rinnovato per iscritto per una ulteriore durata massima non eccedente i cinque anni.

ART. 7 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Accordo dovranno essere effettuate:
 - quanto ad ANAS, presso la Segreteria dell'Amministratore Delegato della medesima, in Via Monzambano 10 - 00185 Roma, PEC anas@postacert.stradeanas.it;
 - quanto alla Regione Veneto, presso la Presidenza della medesima, in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.
2. Eventuali variazioni a quanto indicato al precedente comma 1 saranno efficaci solo dopo la comunicazione effettuata dalla Parte interessata.

ART. 8 Variazioni e sostituzione delle pattuizioni

1. Eventuali modifiche al presente Accordo saranno efficaci fra le Parti solo se effettuate in forma scritta ed espressamente accettate da entrambe le Parti.
2. Le Parti, in caso di nullità anche sopravvenuta di una o più clausole del presente Accordo, dichiarano che negozieranno in buona fede delle clausole che, nel rispetto dell'interesse della Società, conservino il medesimo equilibrio e le medesime finalità assunti col presente Accordo.

ART. 9 Pubblicità

1. Il presente Accordo sarà pubblicato sul sito internet di ANAS [www.stradeanas.it] e della Regione Veneto [www.regione.veneto.it].



2. Lo stesso sarà pubblicato anche sul sito internet della Società [www.cavspa.it].

ART. 10. Spese

1. Tutte le spese, anche fiscali, inerenti il presente Accordo, sono a carico di entrambe le Parti in misura pari.

DATA

Anas S.p.A.

Regione Veneto

